

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2570

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MORO, AGONI, BOLDI, BRIGNONE,
CHINCARINI, CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI,
PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA, STIFFONI, TIRELLI
e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2003

**Delega al Governo per l’istituzione delle sezioni specializzate
per la famiglia e per i minori**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di realizzare l'attribuzione ad un unico organo giudiziario della cognizione su tutte le tematiche inerenti la famiglia ed i minori al fine di meglio tutelare i diritti dei soggetti coinvolti nella risoluzione giudiziale delle relative controversie.

È dato di comune esperienza che attualmente la competenza a conoscere delle cause aventi ad oggetto il diritto di famiglia e dei minori è ripartita su tre diversi organi giurisdizionali: il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni ed il giudice tutelare. Parimenti, la quotidiana applicazione pratica di tale previsione dimostra che il sistema non si sottrae a serie censure, da lungo tempo evidenziate sia dagli operatori pratici che dai cittadini coinvolti in prima persona nelle vicende giudiziarie. Le disfunzioni traggono origine sia dalla parcellizzazione delle competenze, spesso fonte di gravi ed inammissibili ritardi in un settore ove l'intervento dell'autorità giudiziaria deve essere necessariamente tempestivo, vista la natura dei diritti coinvolti, sia dal *deficit* di specializzazione, che in qualche caso ha determinato un pericoloso abbassamento della accuratezza delle decisioni con inevitabili ricadute in ordine alla complessiva credibilità del sistema attualmente vigente.

L'unificazione delle competenze presso le istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori raggiunge l'obiettivo sia di porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle competenze, sia di garantire una specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata come quella in esame.

Lo strumento prescelto, come già ipotizzato nel corso della precedente legislatura dalla Commissione ministeriale di studio e revisione della normativa ordinamentale e

processuale in materia di diritto della famiglia e dei minori, è quello della delega al Governo, affinché provveda, nel rispetto dei principi informativi dell'intervento, ad individuare ed istituire, tendenzialmente nel maggior numero di tribunali possibile, le sezioni specializzate, provvedendo alla definizione delle dotazioni organiche di personale, sia di magistratura che amministrativo ed ausiliario.

Sotto il profilo dell'innovazione normativa, un più aggiornato disegno processuale intende garantire che, all'esigenza di maggiore specializzazione del giudice, corrisponda una più accurata preparazione della lite da parte dei difensori, al fine di consentire nel massimo grado al processo di contenere, sin dalle sue prime battute, gli elementi necessari per garantire una soluzione rapida ed aderente alla realtà del singolo caso concreto.

In merito alle obiezioni di incostituzionalità sollevate nel recente dibattito avvenuto alla Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge d'iniziativa del Governo che istituiva le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori (v. atto Camera n. 2517), le stesse sono da ritenersi superate dalla recente ordinanza della Corte costituzionale n. 330 del 4 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 45 del 12 novembre 2003. In particolare la Corte ha dichiarato la «manifesta infondatezza» della questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale per i minorenni di Catanzaro, che riteneva in contrasto con gli articoli 24, secondo comma, 31 e 111, primo comma, della Costituzione, l'avvenuta sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni, i quali versavano tutti in situazione di incompatibilità,

con magistrati dei tribunali ordinari, così come consentito dalle norme che regolano l'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché da quelle relative all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni. Nel motivare la propria decisione la Corte ha stabilito che: «anche nel caso limite di sostituzione integrale della componente togata del tribunale per i minorenni nel rispetto delle norme dell'ordinamento giudiziario, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici».

Tale struttura complessiva viene mantenuta nel presente disegno di legge per quanto riguarda la composizione, gli «organi di supporto» ed il rito, con particolare riferimento alla competenza penale.

Quanto alla non esclusività delle funzioni della componente togata, l'ordinanza della Corte costituzionale citata elimina sul punto, chiaramente, ogni dubbio di costituzionalità; infatti se è ritenuta legittima la sostituzione integrale della componente togata specializzata con magistrati del tribunale ordinario, quindi non necessariamente specializzati, tanto più sarà da considerarsi legittimo che, «in casi eccezionali», ai giudici della sezione specializzata possano essere devoluti altri affari.

L'articolo 1 prevede l'istituzione presso i tribunali e le corti di appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. La disposizione precisa che l'assegnazione dei giudici alla sezione non è esclusiva, al fine di garantire l'istituzione anche in sedi ove l'organico non è necessariamente elevato, ma deve pur sempre essere tale da garantire la possibilità di un'adeguata specializzazione nella materia, onde garantire nel complesso la celerità dei procedimenti assegnati. Sono al contempo soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica.

L'articolo 2 disciplina l'attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate

prevedendo, con disposizione volutamente ampia ed onnicomprensiva, che tutte le controversie in materia civile, attualmente attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni, del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori, vengano assegnate alle sezioni specializzate.

L'articolo 3 disciplina i criteri di assegnazione dei giudici alle sezioni, prevedendo come criterio preferenziale per la nomina una serie di requisiti, identificativi di una seria e stabile competenza nelle materie attribuite, connessi sia alla precedente attività giurisdizionale che al possesso di specifiche cognizioni nei relativi settori di intervento, documentati da corsi di formazione ed aggiornamento o dal *curriculum* personale del singolo candidato.

L'articolo 4 prevede l'organizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di corsi di preparazione e aggiornamento per magistrati e giudici onorari operanti nelle sezioni specializzate e negli uffici giudiziari competenti per la famiglia e per i minori.

All'articolo 5 viene individuata la dotazione organica delle sezioni specializzate e vengono fissate le materie per le quali la sezione decide in composizione monocratica o collegiale.

L'articolo 6 contiene una modifica all'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'articolo 7 garantisce la necessità di analoga specializzazione anche presso l'ufficio del pubblico ministero, prevedendo l'istituzione di un ufficio specializzato nelle materie di competenza delle sezioni, con analoga tendenziale previsione di esclusività nelle assegnazioni.

L'articolo 8 modifica l'attuale testo dell'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserendo, tra le attribuzioni generali dell'ufficio del pubblico ministero, anche la vigilanza generale sul rispetto dei diritti indisponibili e, in particolare, sulle materie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate

zate in oggetto, espressamente attribuendo a quest'organo, che in questa sede rappresenta la potestà di controllo statale in materia, poteri di iniziativa processuale, anche di natura cautelare.

L'articolo 9 fissa i requisiti necessari per la nomina a giudice onorario e ne stabilisce le competenze.

L'articolo 10 contiene la previsione di delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti, da emanare entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con i quali siano individuati i tribunali presso i quali istituire le sezioni specializzate. I criteri di delega sottolineano, in primo luogo, la necessità, particolarmente avvertita nel settore minorile stante l'attuale dimensionamento degli uffici per i minori su base distrettuale, che le sezioni vengano istituite nel maggior numero di uffici giudiziari, sì da garantire ai cittadini un accesso alla giustizia semplice e rapido; in secondo luogo, si sottolinea la necessità che l'individuazione tenga conto del rispettivo carico di lavoro degli uffici sì da consentire, da un lato, che alle sezioni sia assegnato un carico di lavoro compatibile con l'esigenza di meditata celerità dell'attività giurisdizionale e, dall'altro, che il restante organico di magistrati sia in grado di consentire all'ufficio giudiziario di funzionare senza problemi. Da ultimo, si individuano criteri collegati all'estensione del territorio degli uffici giudiziari, alle caratteristiche dei collegamenti pubblici esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio e all'ipotizzabile carico di lavoro sopravveniente dal riparto della competenza, sì da garantire effettiva capacità funzionale ai nuovi uffici, compatibile con la necessaria garanzia di funzionalità anche negli altri settori. Si affida inoltre al Ministro della giustizia l'individuazione, con appositi decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo assegnati alle sezioni.

L'articolo 11 prevede che le sezioni specializzate possano avvalersi, quali ausiliari a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, degli uffici del servizio sociale dipendenti dal Dipartimento della giustizia minorile presso il Ministero della giustizia e di quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati. La norma prevede poi la determinazione delle specifiche competenze attribuibili a tali figure, enfatizzando il ruolo di ausilio esterno alla corretta esecuzione della decisione giudiziale e di impulso all'intervento nei casi di ritenuta necessità.

L'articolo 12 stabilisce il termine di trecentosessanta giorni per l'adozione di decreti legislativi atti a regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i servizi sociali di cui all'articolo 11. Il rapporto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi della continuità e della professionalità.

L'articolo 13 disciplina il regime di «*translatio iudicii*» conseguente alla istituzione delle sezioni, prevedendo che il trasferimento avvenga d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di determinazione degli organici delle sezioni; è altresì previsto che all'iniziativa officiosa possa affiancarsi quella di parte, sì da consentire la trattazione più sollecita dei procedimenti che richiedano pronta soluzione.

L'articolo 14 contiene una norma transitoria che salvaguarda l'applicazione delle norme attualmente vigenti, nelle more dell'entrata in vigore complessiva della riforma.

L'articolo 15 stabilisce l'applicabilità ai magistrati dei tribunali per i minorenni, per quanto compatibili, di norme di *status*.

L'articolo 16 contiene la previsione della copertura finanziaria, articolata nel bilanciamento tra i maggiori costi, connessi all'istituzione delle sezioni specializzate, e le minori spese, collegate alla riduzione della componente onoraria nei collegi del tribunale per i minorenni.

L'articolo 17 dispone in ordine alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite, presso le corti di appello e i tribunali individuati ai sensi dall'articolo 10, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.

2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 non possono essere devoluti altri affari, salvi casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge. In tale ipotesi, comunque, il giudice minorile non deve essere nominato estensore dei provvedimenti collegiali cui ha preso parte.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica costituite presso gli stessi tribunali.

Art. 2.

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, penale e amministrativa, nonchè quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone.

Art. 3.

1. I magistrati ordinari sono assegnati, a domanda, alle sezioni specializzate di cui al-

l'articolo 1 comma 1, e agli uffici specializzati per la famiglia e per i minori, di cui all'articolo 7, dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario.

2. Nell'assegnazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate e gli uffici specializzati deve essere data precedenza ai magistrati che:

a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ovvero funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare;

b) possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza in materia, o abbiano partecipato a corsi in materia familiare o minorile.

Art. 4.

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati che intendono acquisire le speciali conoscenze previste per l'assegnazione alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, e uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati e i giudici onorari assegnati agli uffici giudiziari competenti per la famiglia e per i minori.

Art. 5.

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici, in deroga all'articolo 46, quinto comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138.

2. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di competenza previste dalla presente legge nonchè da esperti di cui all'articolo 9, comma 1, aventi la qualifica di giudice onorario.

3. La sezione specializzata decide in composizione monocratica in tutte le materie attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui agli articoli 90, 145, 166, 194, secondo comma, 247, secondo comma, 248, 264, 273, 321, 347, 375, secondo comma, 394, terzo comma, primo periodo, e 424 del codice civile; in ogni altra materia civile decide in composizione collegiale con tre magistrati togati. Salvo quanto previsto in riferimento alle disposizioni del codice civile richiamate nel primo periodo del presente comma, nelle materie di cui al libro I, titolo IX, del codice civile, la sezione specializzata giudica in composizione collegiale integrata dalla partecipazione di un giudice onorario. In materia penale, la sezione specializzata giudica con tre magistrati di cui due togati e uno onorario. In funzione di giudice dell'udienza preliminare la sezione è composta da un giudice togato e da un giudice onorario. In caso di parità di voto prevale il voto del giudice togato.

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei minori e dei soggetti maggiorenni che hanno commesso il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori e dai giudici specializzati della sezione medesima».

Art. 7.

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 non possono essere devoluti altri affari penali, salvi casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Art. 8.

1. L'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente.

«Art. 73. - (*Attribuzioni generali del pubblico ministero*). - 1. Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi».

Art. 9.

1. Possono essere nominati giudici onorari presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio di almeno un anno, presso le istituende sezioni specializzate.

2. Il giudice onorario, nei procedimenti in materia di adozioni, svolge le audizioni e può delineare il profilo psicologico del minore.

Art. 10.

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, di cui all'articolo 1, sono istituite presso tutte le corti di appello, presso la sezione distaccata in Bolzano della corte di appello di Trento e presso tutti i tribunali individuati secondo i criteri indicati al comma 2 e sono, in ogni caso, rese operative in tutti i restanti tribunali attualmente esistenti, secondo i criteri indicati al comma 3.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali sono individuati i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;

b) istituzione delle sezioni specializzate nelle sedi di tribunale rispondenti ai requisiti di un adeguato organico e a quelli di cui alle lettere c) e d);

c) equa distribuzione del carico di lavoro;

d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi al fine di assicurare l'operatività della sezione specializzata e del relativo ufficio della procura della Repubblica presso i tribunali in cui la sezione non è istituita, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dello svolgimento di tutte le attività monocratiche e collegiali di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori da parte dei magistrati specializzati assegnati alla più vicina sezione istituita nell'ambito del distretto di corte d'appello, secondo previsione tabellare ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sentiti i relativi consigli dell'ordine degli avvocati e la conseguente fissazione del calendario delle udienze;

b) costituzione di cancellerie e di segreterie dei tribunali e delle procure della Repubblica specializzate presso tutti i tribunali in cui la sezione non è istituita.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 2 e 3 con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.

5. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perchè su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un pa-

rere, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 6, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali ed alle cancellerie e segreterie di cui alla lettera *b*) del comma 3, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.

8. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti d'appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, nonchè alle cancellerie e segreterie di cui alla lettera *b*) del comma 3, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nei medesimi uffici giudiziari che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

9. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive, nel rispetto dei

criteri di cui ai commi 2 e 3, con la procedura di cui al comma 5.

Art. 11.

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile e quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.

2. Agli ausiliari di cui al comma 1 possono essere devoluti compiti in materia di:

a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;

b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;

c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

Art. 12.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a regolamentare i rapporti tra l'autorità giudiziaria e i servizi sociali di cui all'articolo 11, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzate da continuità di contatto con l'autorità giudiziaria;

b) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere.

Art. 13.

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata una istanza per la prosecuzione del processo; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.

3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la riassunzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti, entro sessanta giorni dal trasferimento all'ufficio della controversia.

Art. 14.

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano ad esercitare le proprie funzioni i tribunali per i minorenni, secondo le norme vigenti.

Art. 15.

1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale dei minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circonda-

riale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 16.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 14.174 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 1.580.881 euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 1.595.055 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

